

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)

### **Informative e news per la clientela di studio**

#### **FATTURA ELETTRONICA**

##### **Pubblicate nuove *faq* utili all'emissione e trasmissione delle fatture elettroniche**

L'Agenzia delle entrate ha provveduto ad aggiornare 5 *faq* già pubblicate (le numero 2, 36, 50, 55 e 57) e a pubblicare nuove *faq* dalla numero 62 alla numero 148. Le *faq* sono disponibili al [link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe).

(Agenzia delle entrate, *faq*, 19/07/2019)

#### **CONTRIBUENTI FORFETTARI**

##### **Ripartizione della detrazione per figli a carico**

L'articolo 12, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 prevede che la detrazione per figli a carico debba essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetti al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfetario, può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché applicare la ripartizione del 50% per ciascun genitore, solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie. Il reddito della moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69, 22/07/2019)

#### **ATTIVITÀ FINANZIARIE E REDDITI ESTERI**

##### **In arrivo lettere di *compliance* per dati non dichiarati nel periodo di imposta 2016**

L'Agenzia delle entrate invierà una comunicazione per la promozione della *compliance* ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti relative alle attività finanziarie detenute all'estero e agli eventuali redditi percepiti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all'adempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità ha carattere meramente formale. I destinatari potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa tramite il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 247672, 12/07/2019)

## CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2019

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2019.

ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

## CONTRATTI CONTINUATIVI E PERIODICI: LE NOTE DI VARIAZIONE

L'articolo 26, D.P.R. 633/1972 detta le regole per la modifica delle operazioni che si sono già cristallizzate ai fini Iva. Si tratta, come noto delle note di credito o di variazione.

In primo luogo, la richiamata norma sancisce l'obbligo, in capo al soggetto, di regolare eventuali variazioni che determinino un maggiore ammontare di imponibile e/o di imposta (rispetto a quello originario) per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Diversamente, qualora un'operazione (per la quale sia stata emessa fattura registrata) viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

- o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese;
- o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;

il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola secondo le usuali regole Iva.

Si ricorda che il tema delle procedure individuali rimaste infruttuose rappresenta un terreno denso di equivoci e fraintendimenti con l'amministrazione finanziaria, posto che quest'ultima richiede un carattere di definitività che – all'atto pratico – rende quasi impossibile un'applicazione effettiva della disposizione. Su tale aspetto, si segnala che l'Aidc ha già presentato una denuncia agli organi comunitari, tesi a rendere più equilibrato il sistema interno dell'Iva sul punto.

In ogni caso, prosegue poi la norma, la facoltà di variazione in diminuzione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

### **Il caso particolare dei contratti ad esecuzione continuata o periodica**

Il comma 9 dell'articolo 26, di recente inserito nella norma Iva, prevede che:

- nel caso di risoluzione contrattuale;
- relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica;
- conseguente a inadempimento;

la facoltà di emettere nota di accredito non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

La disposizione, in fase di prima lettura, poteva apparire quasi scontata e priva di senso. Tuttavia, si sono poi presentati dei casi che hanno riattribuito la giusta importanza al principio, anche per effetto del carattere interpretativo che può essere assegnato.

L'Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 2 aprile 2019, ha precisato che, qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per "supposto" mancato adempimento della controparte che contesta l'addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all'esito del giudizio.

### **Il parere della Cassazione n. 12468/2019**

La vicenda è stata analizzata di recente anche dalla Cassazione con la sentenza n. 12468 del 10 maggio scorso, avente ad oggetto una disputa tra un operatore telefonico e l'Agencia delle entrate, in merito alla legittimità di utilizzo delle note di accredito per rettificare (in diminuzione) l'Iva addebitata ai clienti a seguito della risoluzione del contratto di abbonamento per applicazione della clausola risolutiva espressa, a seguito del mancato pagamento del canone pattuito.

Oltre alla comunicazione dell'attivazione della clausola effettuata dall'operatore telefonico, quest'ultimo aveva deciso di attivare decreti ingiuntivi qualora il credito fosse di importo superiore a 775 euro (e, successivamente, 1.550 euro).

L'Agencia contestava la legittimità di tale comportamento, ritenendo altresì insufficiente il procedimento monitorio (ove applicato) in quanto non valevole a dimostrare l'infruttuosità.

Risolvendo la questione, trascurando la ricostruzione giuridica degli effetti della clausola risolutiva espressa, la Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sul significato del comma 9 dell'articolo 26.

In particolare:

- le prestazioni compiute dall'operatore antecedentemente alla risoluzione sono da ritenere imponibili anche se non ancora remunerate, in coerenza con l'articolo 1458, cod. civ. che sottrae alla retroattività le prestazioni già eseguite. Il meccanismo di rettifica (nota di credito) parrebbe quindi destinato a non poter trovare applicazione, perché si riferirebbe a operazioni non già caducate per effetto della risoluzione, ma destinate a restar ferme;
- ai sensi del comma 9 dell'articolo 26, Decreto Iva, in forza del quale il divieto scatta solo quando le due parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, la rettifica appare possibile, per effetto dell'inadempimento del cliente della compagnia telefonica;
- non appare possibile aderire alla contraria tesi dell'Agencia (e dell'Avvocatura di Stato) che vorrebbe limitare la possibilità di emissione della nota di credito ai soli casi di contemporanea inadempimento di entrambe le parti, in quanto renderebbe la norma del tutto superflua;
- la disposizione si auto qualifica come interpretativa, e pertanto si applica anche al passato. Tale conclusione va sposata in quanto ragionevole, per il semplice fatto che ripristina la simmetria tra le parti, garantendo la neutralità dell'Iva. Infatti, l'operatore telefonico ha reso la propria prestazione, imponibile e insuscettibile di restituzione nei confronti del consumatore finale, sul quale non è riuscita a rivalersi dell'iva, a causa del suo inadempimento.

E la sentenza correttamente chiude enunciando il seguente principio di diritto *"In tema di Iva, a fronte della risoluzione per inadempimento da parte del consumatore finale di un contratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore, in base alla norma sopravvenuta ..., ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'Iva in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione"*.

Tale principio, riferibile ai contratti telefonici, potrà essere chiaramente esteso a tutte le fattispecie con caratteristiche similari.

## CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO

L'avvio della fase "telematica" della certificazione delle operazioni Iva è decollata ufficialmente lo scorso 1° gennaio 2019 con l'obbligo generalizzato di utilizzare la fattura elettronica. Dal prossimo 1° gennaio 2020, invece, scatterà l'obbligo indistinto di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri; tale onere è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro.

Con l'approssimarsi di tale scadenza era emersa la impossibilità di riuscire a fornire e installare i c.d. registratori di cassa telematici, abilitati ad assolvere al duplice obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati degli incassi. Mancavano gli strumenti ed anche il tempo per effettuare l'installazione e l'abilitazione delle macchine.

Così, sul filo di lana, il Legislatore è intervenuto con la legge di conversione del D.L. 34/2019 per stabilire:

- una sorta di "*semestre bianco di prima applicazione*" durante il quale è possibile effettuare una trasmissione differita dell'importo dei corrispettivi giornalieri (e questo vale sia per l'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 che per quello dal 1° gennaio 2020);
- un termine ampio – di 12 giorni – per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri (a regime, quindi dopo la decorrenza del semestre bianco), in modo da poter superare anche i problemi connessi al possibile malfunzionamento delle connessioni, ovvero all'assenza di rete in alcune zone d'Italia.

Si dovrebbe, così, superare - senza l'assillo di commettere errori - la fase di prima sperimentazione del nuovo adempimento, anche grazie alle aperture fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E/2019.

Si precisa, in ogni caso, che le modalità tecniche per la trasmissione (più oltre dettagliate) sono valide per il solo periodo transitorio di avvio del nuovo adempimento.

Chiarito ciò, in relazione ai soggetti con obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio 2019, possono configurarsi le seguenti situazioni.

### Soggetti già dotati del registratore di cassa telematico

Tali soggetti memorizzano ogni singola operazione con il nuovo strumento, ovvero con quello vecchio adattato con apposita scheda di aggiornamento, rilasciano al cliente un documento commerciale che svolge le più svariate finalità (da quelle interne all'esercizio, a quelle di natura fiscale, quale la comprova della spesa con l'indicazione del codice fiscale del soggetto, etc.).

Assolto all'onere di memorizzazione, il contribuente provvederà all'invio giornaliero dei corrispettivi (avvalendosi – se ritiene - del differimento di 12 giorni) per il tramite degli automatismi di cui è dotato l'apparecchio. Normalmente, con la chiusura giornaliera si attiva direttamente l'invio dei dati.

### Soggetti non ancora dotati del registratore di cassa telematico

Innanzitutto, va detto che – per effetto di quanto disposto dalla circolare n. 15/E/2019 - i soggetti che

fossero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dallo scorso 1° luglio 2019 hanno la possibilità (ove non abbiano ancora installato un registratore telematico):

- di certificare gli incassi mediante il vecchio registratore, con l'emissione dello scontrino cartaceo;
- di certificare gli incassi mediante emissione di ricevuta fiscale.

Tali modalità sostituiscono l'obbligo di "memorizzazione", mentre la trasmissione dei dati potrà avvenire (sempre per il primo semestre di applicazione) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, gli incassi del mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il giorno 2 settembre 2019, cadendo il 31 agosto di sabato. È già stata richiesta una proroga di tale primo termine, finalizzata ad accorpare la trasmissione dei dati dei mesi di agosto e settembre in un'unica scadenza al 30 settembre 2019; ad oggi, però, tale differimento non è stato ancora ufficializzato.

Tali regole alternative, ha precisato la richiamata circolare, valgono comunque solo sino al momento di installazione e avvio del nuovo registratore telematico; da tale istante, dunque, si ricade nella casistica del precedente paragrafo.

### La trasmissione dei dati degli incassi (per il periodo transitorio e per soggetti senza registratore)

Il provvedimento del 4 luglio 2019 ha stabilito le regole tecniche per provvedere all'invio dei dati dei corrispettivi, valevoli per il semestre transitorio per i soggetti che non si sono ancora dotati degli strumenti elettronici di nuova generazione.

Sono sostanzialmente ammesse 2 modalità base, coincidenti con altrettanti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a decorrere dalla fine del mese di luglio:

- a) servizio di **upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegare al presente provvedimento;
- b) servizio **web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può anche essere effettuata anche mediante un sistema (più evoluto dei precedenti) di cooperazione applicativa, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello "*web service*" fruibile attraverso protocollo HTTPS, ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegare al provvedimento.

### Trasmissione diretta o tramite intermediario

La trasmissione del *file* contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le due

modalità "base" sopra rappresentate:

- direttamente dal contribuente;
- ovvero da un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

### Utilizzo dei dati ricevuti

I dati, cioè la partita Iva del soggetto obbligato, la data dei corrispettivi, l'importo dei corrispettivi distinto per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", inviati all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi Iva al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati secondo i principi della normativa sulla *privacy*.

Potranno avere accesso ai dati esclusivamente gli operatori appositamente incaricati dei controlli, le cui azioni resteranno puntualmente tracciate dal sistema.

## CEDOLARE NEGOZI ANCHE CON CONTRATTI RINNOVATI NEL 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare per le locazioni di tipo commerciale; tale soluzione, originariamente prevista per i soli fabbricati a destinazione abitativa, da quest'anno viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi.

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l'Agenzia delle entrate puntualizza che, nel caso di locazione di negozi, la cedolare è applicabile anche nel caso di conduttore che agisce nell'esercizio dell'impresa (sia esso imprenditore individuale o società).

Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.

La tassazione è consentita per le locazioni commerciali al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa, essendo un regime sostitutivo Irpef per la tassazione fondiaria;
- inoltre, la cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al

negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);

- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef (quest'ultimo più gravoso, soprattutto per chi dichiara redditi elevati), consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

### Efficacia e proroghe 2019

Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati "nell'anno 2019" (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest'anno), senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

Con la recente **risposta a interpello n. 297/2019** l'Agenzia delle entrate precisa 2 aspetti:

- il primo riguarda il caso del decesso del proprietario dell'immobile. Il **subentro *mortis causa*** nel contratto di locazione non configura una ipotesi di cessazione e nuova stipula del contratto di locazione, sicché, anche ove l'apertura della successione e il relativo subentro avvenissero nel 2019, **non è consentito agli eredi effettuare l'opzione** per la cedolare;
- il secondo chiarimento, ben più interessante in quanto di portata generale, riguarda il caso di contratto scaduto nel 2019. Ci si era domandati, infatti, se il riferimento ai contratti di locazione di immobili commerciali stipulati nel 2019 consentisse **l'opzione in relazione a contratti solo prorogati nel 2019**; la risposta risulta positiva.

#### Esempio

Contratto di locazione 6+6 stipulato nel 2013 e che giunga a proroga nel 2019.

Secondo il chiarimento contenuto nella la risposta n. 297/2019, l'opzione per la cedolare secca risulterebbe ammessa per gli ulteriori 6 anni di contratto.



## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO al 15 SETTEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	18 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti Ilsa – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
Senza maggiorazione	30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019	
Per tutti	2 dicembre

SCADENZE FISSE	
<b>20</b> agosto	<p><b>Versamenti Iva mensili e trimestrale</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007) o secondo trimestre 2019 (codice tributo 6033).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p>

<p><b>20</b> agosto</p>	<p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li> </ul>
	<p><b>INPS artigiani e commercianti</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dei contributi fissi IVS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito minimale.</p> <p><b>Versamento saldo Iva 2019</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la sesta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 luglio.</p> <p><b>Autoliquidazione Inail - versamento</b></p> <p>Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della terza rata del premio Inail relativo al saldo 2018 ed all'acconto 2019.</p>

<p><b>20</b> agosto</p>	<p><b>Registrazioni contabili</b></p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>
<p><b>26</b> agosto</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p><b>02</b> settembre</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b></p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2019.</p> <p><b>Esterometro</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di luglio da soggetti UE e <i>extra</i> UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

**Dott. Giuseppe Barletta**